

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
 Visto la legge del 17. Settembre 1853;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge e di sostenerne la discussione

Art. 1°

Le Compagnie barracellari della Sardegna operanno di opere obbligatorie
 alla scadenza del mese di Luglio 1853.

Art. 2°

È fatta facoltà a ciascun Comune di deliberare la conservazione
 ed il ristabilimento
 La deliberazione del Consiglio Comunale sarà sotto posta all'
 approvazione dell'Intendente

Art. 3°

Le compagnie barracellari saranno composte per ciascun Comune
 di un Capitano, un tenente, un sottotenente, un sergente ed un
 caporale, ed in quel numero di barracelli che il Consiglio Comunale
 crederà necessario per la custodia, e sorveglianza delle proprietà
 dei comuni

Art. 4°

La formazione di queste compagnie si farà per arruolamenti volontari

D

Art. 5

Essendo che la formazione delle compagnie barraccellari, ed il relativo capitolato avranno ottenuta la superiore approvazione a termini della presente legge, il Sindaco mediante apposito manifesto ne darà avviso al pubblico.

Le domande per essere iscritte fra i barraccelli si dovranno presentare al Consiglio Comunale nel termine di giorni trenta dalla data del manifesto summentovato.

Di queste domande si terrà apposito registro dal Consiglio Comunale.

Art. 6

Alla scadenza di detto termine sarà riunito il Consiglio Comunale per deliberare a maggioranza assoluta di voti sull'ammissibilità dei soggetti iscritte nel registro, e nel caso di eccedenza del numero, per procedere alla scelta di quelli fra gli aspiranti che si reputeranno più idonei a tale servizio.

Art. 7

Saranno esclusi dal far parte delle compagnie barraccellari:

- 1° Coloro che non sono iscritti nei ruoli della Milizia Nazionale.
- 2° I condannati per alcuno dei reati previsti nel lib. 2 - tit. 3, cap. 1. sez. 1. 2-7. e nel tit. 6. Cap. 1. 2. 4. del Codice penale.
- 3° Coloro ai quali sia stata inflitta una pena criminale o correzionale per reati contro la proprietà o quella del carcere oltre sei mesi per reati contro le persone;
- 4° Coloro che siano stati puniti per abuso nella ritenzione, o nel porto d'armi;
- 5° Coloro che non giustificano una condotta proba e onesta ed una competente profidenza per garantire gli interessi dei proprietari.

D

101. D 1 S

Art. 8.

Si potranno essere ammessi fra i barraccelli, tutto che non iscritti nei ruoli della Milizia Nazionale, quelli che ne sono esclusi per sola eccedenza d'età, purché riuniscano gli altri requisiti.

I figli di famiglie non propidenti, tutto che iscritti nei ruoli della Milizia Nazionale, non saranno ammessi fra i barraccelli, - salvo che il padre risponda pel fatto del figlio.

Art. 9.

L'ammontare della propidenza di cui al 10. §. dell'art. 7. sarà fissato dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 10.

Qualora il numero degli individui che si presentano per essere arruolati nel barraccello, e nei quali il Consiglio Comunale abbia riconosciuto incompiute le requisite prescritte non arrivi a quello fissato dall'art. 3; potrà lo stesso Consiglio deliberare che si formi, non ostante la compagnia, salva una nuova approvazione dell'Intendente, e purché i barraccelli iscritti acconsentano espressamente ad incaricarsi del servizio, e ad incontrare tutta la responsabilità secondo il Capitolo.

Art. 11.

La nomina degli Ufficiali e sott'ufficiali si farà a maggioranza di voti di tutti gli individui componenti la compagnia.

La votazione avrà luogo per schede segrete nel giorno e luogo designati dal Sindaco il quale vi assisterà col Consiglio delegato.

Art. 12.

Tutte le menzionate formalità dovranno essere compiute prima del giorno della scadenza dell'esercizio barraccellare antecedente.

Intal giorno la nuova compagnia barraccellare verrà installata nell'esercizio delle sue funzioni per cura del Sindaco.



Art. 13.

Le compagnie barracellari assicurano le beni dai furti e danni, mediante un compenso a carico dei proprietari.

Un regolamento formato dal Consiglio Comunale, accettato dai Barracelli, ed approvato dall'Intendente determina la natura ed estensione dell'assicurazione e dei compensi; la durata, la natura e la disciplina del servizio dei barracelli: come pure se l'assicurazione per parte dei proprietari debba essere facoltativa od obbligatoria; ed in qual forma debbano essere fatte le consegne.

Non può tuttavia l'assicurazione essere fatta obbligatoria per quei proprietari che usando delle facoltà sanite con le R. Patenti del 12 settembre 1840. tengono guardie impiegate particolari per la custodia dei loro beni.

Art. 14.

I barracelli durante l'esercizio delle funzioni barracellari sono dispensati dal servizio ordinario della Milizia Nazionale in cui si trovano inseriti.

Art. 15.


I barracelli senza escludere i servizi della Milizia Nazionale e della forza pubblica, esercitano sotto la dipendenza dell'autorità politica la continua sorveglianza ed il servizio ordinario, e di ronde notturne anche nell'interno dell'abitato che loro è necessario per impedire i furti ed i danni.

Art. 16.

I barracelli possono senza speciale permesso andare muniti d'armi di qualunque specie non proibite, sì dentro che fuori dei limiti del territorio in cui prestano il loro servizio.

Art. 17.

Ogni compagnia barracellare un attuario il quale sarà prescelto a maggioranza di voti dagli individui



componenti la Compagnia stessa, ed approvate dal Consiglio Comunale, ed in sua assenza dal Consiglio delegato.

Questo attuario potrà essere scelto fra i barracelli, sia fuori di essi e le di lui attribuzioni saranno determinate dal Regolamento che emanerà per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Quivi inoltre un Capiere eletto ed approvato come nell'articolo precedente, però nel seno della Compagnia, per la conservazione dei fondi.

Art. 19.

Lo stipendio dell'attuario e del capiere sarà determinato dalla Compagnia, in proporzione sui lavori per il primo, e della responsabilità che incontra per il secondo.

Art. 20.

Dal fondo barracellare composto dei diritti assegnati alla Compagnia, a termini dell'art. 15, si preleveranno le indennità da prestarsi ai danneggiati, gli stipendi del capiere e dell'attuario, le spese di liti, e tutte le altre che possono occorrere pel servizio. Il rimanente sarà diviso in porzioni eguali fra tutti i membri della Compagnia senza distinzione di grado.

Art. 21.

Le contestazioni per piccoli danni, e contravvenzioni non eccedenti le Lire 15. saranno risolte dal Sindaco.

Trattandosi di somma maggiore ne conosceranno i Giudici e Tribunali ordinario secondo le rispettive loro attribuzioni.

Art. 22.

Dall'arbitramento del Sindaco si avrà solo il diritto di ricorrere al Giudice di Mandamento che pronuncierà in via formaria entro un termine non maggiore di tre giorni senza dar luogo ad atti giudiziari formali e oltre formarie verbali verificazioni di fatto.



Ord^o 23.

Gli arbitramenti fatti dal Sindaco saranno iscritti in un registro in carta bollata.

In carta bollata si spediranno egualmente sia le copie di ogni arbitramento, che delle denunce dei beni, e delle imputazioni di danni che si richiedessero dalle parti contendenti per presentarle in Tribunale.

Ord^o 24.

Tanto le denunce dei beni dei privati cadenti sotto la custodia della compagnia barracellare, quanto i biglietti dei danni imputati al barracellato si faranno in carta libera da riportarsi però al registro che su terra l'altuario formato in carta bollata.

Ord^o 25.

Nulla è innovato su quanto è disposto dalle R. R. L. P. 12 - Settembre 1850 per lo stabilimento delle guardie campestri in ordine alla facoltà data ai privati di potersene provvedere, sottraendo i loro beni dalla custodia e sorveglianza del barracellato.

Il Ministro predetto è incaricato etc

Coimus addì 28 Marzo 1853

[Signature]

[Signature]

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

D

Relazione

4^{ta} Divisione

216

Signori

Civico, il Marzo 1873

Oggetto.

Riordinamento dei Barracellati
in Sardegna

istituzione del Barracellato era già
vigente in Sardegna prima che quell'
isola ~~venisse~~ nei domini della Real Casa
di Spagna: infatti trovansi in qualche
punto delle leggi più antiche emanate
dalla Real Casa suddetta più volte
fatta menzione dei Barracelli come
di una istituzione la cui esistenza
fosse dalla legge riconosciuta.

Dopo quel tempo il Barracellato
subì varie vicissitudini, cui ora non
occorre il rintracciare: attualmente
è retto secondo il definitivo ordinamento
prescritto dal Regio Editto del 27 settembre
1836.

Molti dubbi insorsero e molte
richieste si elevarono riguardo a
questa istituzione, dopo che venendo la
Sardegna parificata in massima ad
Province del Continente, si trovarono
necessariamente abolite tutte le leggi
colà vigenti che si trovarono in oppo-
sizione colle nuove leggi che si
vennero di mano in mano colà
pubblicando e seguatamente

collo stabilimento dei nuovi ordini —
politici e governativi.

Il fatto insorto a tal riguardo —
verfarono principalmente sul punto
della apparente collisione in cui si
trovava questa istituzione coi nuovi
ordinamenti: parve a taluno che
potesse ravvisarsi contrario alla perfetta
uniformità di trattamento delle provincie
insulari e di terraferma questo modo
eccezionale di tutelare le proprietà: sotto
l'aspetto massime che il medesimo —
importava nello stesso tempo un servizio
personale obbligatorio, ed un vero tributo
nella quinta barrancellare riservata
all'Erario. = Parve inoltre che insuffi-
cienti fossero le antiche leggi a regolare
il servizio barrancellare, mentre le me-
desime si trovavano redatte in conformità
degli antichi organismi politici, —
giudiziarj ed amministrativi total-
mente modificati dalle nuove leggi,
per cui mentre si abolivano le autorità
che spettavano alla direzione del —
barrancellato, e le varie attribuzioni
che poteva dar luogo un tale servizio,
non venivano sostituite nuove regole
di competenza a quelle che per la
forza delle cose si trovavano necessaria-
mente abolite. = Parve finalmente
che questa istituzione potesse stannosi
a proibita necessariamente da quella

Q

3
nella Milizia Nazionale, la quale
mentre nella sua sfera comprendeva
anche lo scopo del Barrancellato, vale
a dire la tutela della proprietà,
ne' suoi ruoli comprendeva anche le
stesse persone, perchè ne fu in parte
solo nella legge 4. Marzo 1848. esclu-
siva o dispensava i Barrancelli
dal prestare il servizio

In fatto poi si elevarono in molte
località dell' Isola richiami in sen-
għi uni agli altri contrarii: perchè
mentre alcuni Comuni chiedevano
caldamente l'abolizione del barran-
cellato, in altri luoghi pregevano
caldissime istanze per la sua
conservazione.

Dal che tutto se poteva rima-
nere dubbio il Ministero sul punto
della conservazione od abolizione
dei Barrancelli, questo di certo
però è ritenuto, che, volendosi
conservare, fosse indispensabile
una nuova legge che ne modi-
ficasse l'ordinamento in modo
più consentaneo alle nuove leggi
politiche ed amministrative
ultimamente emanate.

Essendosi non pertanto ap-
plicato allo studio di un tale
oggetto, venne ad acquistare la
convizione che la conservazione
del Barrancellato nelle attuali

condizioni topografiche e morali
della Sardegna sia una vera
necessità, e che perciò sia necesse
cedere a questa legge suprema qua-
di meno consistente alla generale
uniformità si trova in questa —
istituzione eccezionale, e limitata
all'Isola di Sardegna.

La vasta estensione dell'Isola
relativamente alla attuale sua
popolazione, le distanze che sepa-
rano gli abitati, la mancanza
di ogni genere di comunicazione
per quasi tutta la superficie dell'
Isola rende difficile, l'azione dell'
autorità e della forza, un riesco impo-
ssibile di estendere su tutta i punti
la sua vigilanza e di tutelare l'
ordine e le proprietà.

Sarebbe una utopia il darsi a
credere che mediante un accrescimento
di forza pubblica si potesse conseguire
un tale scopo: a tale fine sarebbe
necessario un accrescimento tale, cui
le circostanze del governo non son
in grado di provvedere.

Oltre alla impossibilità di attuare
provvedere alla tutela delle proprietà
il governo vedette di dover pur anco
tenere conto del voto manifestato
dalla gran maggioranza del Comune
e dei rappresentanti dell'Isola, e



quali convorsero nel reputare
ancora necessaria l'istituzione
del Barrancellato alla sicurezza
dell'Isola.

Quindi mentre nell'una
parte basio ogni idea di abolizione
si occupo a formare un progetto
di legge col quale si provvede a
tutti i dubbi che poterano nascere
nel conflitto delle leggi antiche
concernenti il barrancellato coi
nuovi ordinamenti, e nello
stesso tempo a portare nella
istituzione stessa quelle modifi-
cazioni che la rendono meglio
appropriata allo scopo cui è desti-
nata.

In questo intento venne redatta
la unita legge che presentemente
si sottopone alle deliberazioni
del parlamento.

Questo progetto è informato
da tre principii cardinali affatto
opposti alle discipline sancite dalle
leggi attuali.

Il primo consiste nella libertà
lasciata ai Comuni di ritenere
o non le compagnie Barrancellate.

Sebbene risulti al Governo che
la gran maggioranza dell'Isola
desidera la conservazione di quelle
compagnie, non parve questo




una sufficiente ragione per astungere
a ritenersela quei comuni, i quali,
o per esseri più rari e finti, o per
essere di più facile sorveglianza le
proprietà, o per qualunque altro
motivo non credono di pubblico interesse
questa istituzione e la reputano quindi
come un aggravio superfluo.

Se questa riforma di ordina-
mento nei vari comuni può essere
origine di complicazioni, non avendo
le compagnie barranellari alcuna
solidarietà fra loro tra l'uno e l'altro
comune.

In questo modo avrà pure il
Governo un sicuro mezzo d'ascertarsi
se il Barranellato sia effettivamente
nei desiderii della maggioranza e di
tutta quella utilità che risulterebbe
dagli esiti riscontri.

La seconda novità introdotta
consiste nell'aver resa volontaria
l'aggregazione alle compagnie sud-
dette.

Le funzioni Barranellari
importano un gravissimo servizio per-
sonale, ed una non lieve responsa-
bilità pecuniaria: sarebbe quindi
contrario alla giustizia ed alla libertà
individuale l'astungere taluno a
prestare un tale servizio contro la
volontà.



D'altronde il servizio non ne sarà che meglio compiuto, quando quegliino cui toccherà il disimpegno si faranno volontariamente spoggettati.

A questi due principii è correlativo il terzo che riguarda le obbligazioni ed i diritti.

Dechi si erano lasciati i Comuni giudizi della necessità o non di ritenere le compagnie barrancellari, parve convenientemente e ragione l'affidar loro la compilazione dei regolamenti e lo stabilire i rispettivi diritti ed oneri dei proprietari e dei barrancelli, dovendo necessariamente dipendere dalle rispettive condizioni locali il determinare condizioni di diversa natura.

Quanto alle altre prescrizioni in questa legge contenute, o sono naturali conseguenze delle mentovate o contengono le norme opportune per assicurare la regolarità del servizio, od opportunità nell'istituzione quei miglioramenti che l'esperienza parve suggerire come necessari.

La scelta delle persone, le condizioni necessarie per l'ammissione nelle compagnie Barrancellari e la nomina

degli ufficiali, formano l'oggetto
degli art. 3. all. 11. ineludibilmente.

Esso non sembrano abbisognare
di apologia: si osserverà ciò non di-
meno che pare doverci richiedersi
nei barracelli una responsabilità —
maggiore a quella richiesta per l'
iscrizione sui ruoli della milizia —
nazionale = E ciò per diverso scopo
che informa le due leggi.

Diffatti la legge sulla milizia
Nazionale richiede un censo per ascri-
varsi una garanzia morale, dell'
individuo cui affida una parte della
pubblica forza.

La legge invece del Barracellato,
siccome rende i Barracelli non solo
moralmente, ma pecuniariamente
rispondibili dei danni che essi deb-
bono impedire, deve pure ascrivarsi
che i Barracelli abbiano questa —
materiale responsabilità.

Parve pure richiesto dalla natura
dei servizi che si prestano dai
Barracelli, dalla responsabilità per
cui non debbono essere distratti meno
momentaneamente dal loro servizio, e dalla
continuità del medesimo, che gli individui
ascritti alle predette compagnie non
possono figurare sui ruoli del
servizio ordinario della milizia Na-
zionale.

Ostracò l'esperienza ha
dimostrato l'impossibilità di
conciliare i due servizi nella stessa
persona, la quale fuo ne-
dipendente da due capi diversi
trovavasi continuamente nella
necessità di disobbedire all'uno od
all'altro: necessità resa frequentis-
sima dalle gelosie ed inimicizie
dei capi, i quali bene spesso veni-
vano e venivano di intralciarsi —)
reciprocamente il cammino —

La disposizione proposta all'
art. 16 è fondata sulla natura del
servizio continuo e giornaliero imposto
ai Barranelli, i quali non possono
cessare di vigilare anche quando —
attendono ai loro rispettivi interessi

Le altre disposizioni che formano
il complemento della legge non
sembrano abbisognare di ulteriore
spiegazione

Credendo pertanto il Ministero
che la legge si e come trovasi
compilata risponde ai bisogni
relativi al servizio di cui si tratta,
ed ai tutti cui può dar luogo la
legislazione vigente a tale riguardo
si pregia di sottoporla alle delibe-
razioni del Parlamento unita
ne venne incaricato per l'egge
Decreto del 28 corrente mese

